



## **Ordinanza per il riconoscimento comunale al merito sportivo**

IL MUNICIPIO DI LOSONE

**d e c r e t a:**

### **Art. 1 Condizioni**

<sup>1</sup> Il Municipio assegna un riconoscimento al merito sportivo:

- a) al singolo sportivo, se questi è domiciliato a Losone e ha conseguito il titolo individuale di campione ticinese, svizzero o superiore in qualsiasi categoria sportiva;
- b) alla società sportiva, se essa ha sede a Losone e una squadra o un gruppo di sportivi ad essa appartenenti ha conseguito il titolo collettivo di campione ticinese, svizzero o superiore in qualsiasi categoria sportiva.

<sup>2</sup> Il Municipio può assegnare per meriti eccezionali un riconoscimento a persone domiciliate a Losone o a società aventi sede a Losone.

<sup>3</sup> Il Municipio attribuisce un attestato:

- a) al singolo sportivo domiciliato a Losone, se la squadra o il gruppo cui egli appartiene fa parte di una società avente sede in Svizzera e ottiene un titolo collettivo come specificato al cpv. 1 lett. b;
- b) alla società sportiva avente sede a Losone, se uno sportivo ad essa appartenente, domiciliato a Losone o non domiciliato, ottiene un titolo individuale come specificato al cpv. 1 lett. a.

<sup>4</sup> L'ottenimento dei riconoscimenti e degli attestati ai sensi dei precedenti capoversi presuppone la consegna al Municipio della prova del titolo conseguito.

### **Art. 2 Modalità di premiazione**

<sup>1</sup> Il Municipio pubblica all'albo comunale l'invito a notificare alla Cancelleria comunale i nominativi degli sportivi con i requisiti richiesti.

<sup>2</sup> Il Municipio trasmette copia dell'invito alle società a lui note.

<sup>3</sup> Il Municipio comunica per iscritto agli sportivi e alle rispettive società di appartenenza data e luogo della premiazione.

### **Art. 3 Entrata in vigore e abrogazione**

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore con la sua pubblicazione e abroga ogni precedente disposizione in materia.

**IL MUNICIPIO**

\* \* \*

**Approvata dal Municipio con ris. no. 1559 del 30 gennaio 2001.**

**Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC dal 1. febbraio 2001 al 16 febbraio 2001.**

**Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.**